

Avviso alla clientela

Apposizione della clausola “non trasferibile”

Si informa la rispettabile clientela che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, circa l'utilizzo di assegni, sono cambiate.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 1.000 euro, emessi** a partire **dal 6 dicembre 2011**, devono recare **l'indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Le banche rilasceranno assegni muniti della clausola di non trasferibilità. **Il cliente** tuttavia **potrà richiedere per iscritto** il rilascio di **moduli di assegni bancari e postali, ovvero di assegni circolari in forma libera** da utilizzarsi per importi inferiori a 1.000 euro, eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano banche o Poste Italiane S.p.A.. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o assegno circolare richiesto.

Le violazioni di tali disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 58).